

**S T A T U T O**  
**della**  
**Mondo TV (Suisse) SA**

---

**I. RAGIONE SOCIALE, SCOPO, CAPITALE AZIONARIO**

**1. Ragione sociale, sede, durata**

Sotto la ragione sociale

**Mondo TV (Suisse) SA**

è costituita una società anonima ai sensi degli art. 620 ss. CO con sede a Lugano.

La durata della società è illimitata.

**2. Scopo**

La società ha per oggetto, tanto in Svizzera quanto all'estero:

- la produzione, la co-produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi, inclusi film di animazione e serie televisive;
- la produzione, la co-produzione, la distribuzione, la commercializzazione in qualsiasi forma e la locazione audiovisivi per la televisione, il cinema e su ogni altro media e supporto (videogrammi, DVD etc.);
- l'organizzazione e la distribuzione di spettacoli, di avvenimenti teatrali, sportivi e culturali;
- la negoziazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione e lo sfruttamento di ogni licenza e/o diritto d'autore nel campo dell'audiovisivo (televisione, cinema, video, musica, radio, merchandising) e tutte le attività e operazioni di natura multimediale;
- la negoziazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione e lo sfruttamento dei diritti d'autore e di prodotti nel campo del merchandising, associato o meno ai prodotti audiovisivi realizzati o distribuiti dalla società;

- la negoziazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione e lo sfruttamento di diritti d'autore nel campo dell'editoria e il loro sfruttamento attraverso la stampa e la distribuzione di libri, riviste, disegni a fumetti, disegni e ogni qualsiasi riproduzione grafica;
  - il doppiaggio di film, serie televisive e prodotti audiovisivi in genere;
- tutte le attività mobiliari e immobiliari l'importazione e l'esportazione, che siano correlate al presente oggetto sociale.

La società potrà inoltre aprire filiali o succursali in Svizzera o all'estero. Può partecipare ad altre imprese, oppure acquisirne altre, come pure acquistare immobili per adempiere lo scopo della società.

### **3. Capitale azionario ed azioni**

Il capitale azionario della società ammonta a CHF 100'000.— (centomila) ed è suddiviso in 10'000'000 (diecimilioni) azioni nominative di nominali cts. 1.— (un centesimo) cadauna, interamente liberate.

Mediante decisione assembleare le azioni nominative potranno essere convertite nella forma al Portatore e viceversa.

### **4. Libro soci - Limitazioni alla trasferibilità.**

La società o terzi da lei incaricati terrà un libro soci. Nello stesso verranno indicati i proprietari ed usufruttuari delle azioni con nome e cognome, domicilio, indirizzo e nazionalità (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede). La società, o le persone da essa incaricate per la tenuta del libro soci, è autorizzata a richiedere alla persona che dovesse formulare una richiesta di iscrizione nel libro soci una prova del suo diritto. Nel caso in cui una persona iscritta nel libro soci dovesse cambiare il proprio indirizzo, essa dovrà comunicarlo a chi si occupa della tenuta del libro soci. Fintanto che tale comunicazione non viene data, si danno come valide tutte le comunicazioni scritte effettuate dalla società alle persone registrate nel libro soci sulla base degli indirizzi preesistenti.

Coloro che acquistano azioni nominative vengono iscritti nel libro soci come azionisti con diritto di voto senza limitazioni sulla base della loro richiesta, a condizione che dichiarino esplicitamente di detenere le azioni nominative a nome proprio e non fiduciariamente e di adempiere le norme relative ai doveri di comunicazione applicabili in borsa secondo gli art. 5/6 dello statuto. Per l'iscrizione quale azionista con diritto di voto è necessario il consenso della società. L'iscrizione come azionista con diritto di voto può essere rifiutata nei casi previsti da presente statuto. Acquirenti non riconosciuti vengono iscritti nel libro soci senza diritto di voto. Tali azioni non sono pertanto rappresentate nell'assemblea generale.

Persone che nella loro richiesta di iscrizione o su domanda della società non dichiarano esplicitamente di detenere le azioni a nome proprio (d'ora innanzi: Nominees) possono essere iscritte nel libro soci con diritto di voto fino ad un massimo del 2% del capitale azionario con diritto di voto esistente. Oltre questo limite le azioni nominative dei Nominee vengono iscritte con diritto di voto solo quando il Nominee, nella domanda di registrazione o su richiesta della società, fornisce il nome, l'indirizzo, il numero di azioni delle persone per le quali essi detengono lo 0,5% o più del capitale azionario con diritto di voto esistente e quando l'obbligo di dichiarazione in borsa secondo i presenti statuti è adempiuto. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concludere degli accordi con i Nominee in merito al loro obbligo di dichiarazione.

Le restrizioni alla registrazione nel libro soci sopra menzionate sono valide anche per l'acquisto di azioni tramite esercizio dei diritti d'opzione o di conversione oppure di altre carte valori emesse dalla società o da terzi.

Persone giuridiche, società di persone o altre unioni di persone o rapporti di proprietà comuni che tra di loro sono legati per quanto concerne il capitale o il diritto di voto tramite una direzione unitaria o in altro modo come pure persone fisiche e giuridiche o società di persone che hanno degli accordi volti ad eludere la limitazione delle iscrizioni (in particolare quali sindacati) contano come un azionista o un Nominee.

La società, dopo aver rispettato il diritto di essere sentito, può radiare l'iscrizione di una persona dal libro soci quale azionista con diritto di voto quando quest'ultima ha ottenuto l'iscrizione mediante indicazioni false o quando quest'ultima non fornisce le informazioni richieste conformemente al secondo capoverso del presente articolo. La persona interessata deve essere immediatamente informata sulla sua radiazione. Fintanto che l'acquirente non è divenuto azionista con diritto di voto ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, non potrà far valere i diritti di voto o i diritti ad esso connessi.

## **5. Clausola sulla trasparenza**

In caso di ammissione della società sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si applicherà - in quanto compatibile con il diritto svizzero - la disciplina sulla trasparenza, come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (in seguito la "Disciplina sulla Trasparenza"). Gli azionisti dovranno comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione con diritto di voto pari alle soglie previste dalla Disciplina sulla Trasparenza ovvero le riduzioni al di sotto delle soglie medesime. La comunicazione dovrà essere trasmessa, entro cinque giorni di mercato aperto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da

inviarsi presso la sede legale della Società, all'attenzione del Consiglio di amministrazione. Se un azionista viola gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente clausola, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa e sia adottata ogni altra misura consentita.

## **6. Offerte pubbliche di acquisto**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili con le applicabili disposizioni di diritto svizzero, le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità, in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, dei provvedimenti adottati.

In caso di superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF - e dalle altre disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al Panel e al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulla partecipazione eccedente e sia adottata ogni altra misura consentita dall'ordinamento fino a quando l'azionista non abbia adempiuto ai predetti obblighi di comunicazione al CdA e di presentazione di un'offerta pubblica totalitaria.

## **7. Forma delle azioni**

La società rilascia azioni sotto forma di documento unico, di certificati azionari o diritti valori. La società è libera, nei limiti delle norme legali, di cambiare in ogni tempo la forma delle azioni emesse, senza autorizzazione degli azionisti. I costi di una modifica di tale forma sono a carico della società.

Un azionista non ha diritto a modificare le azioni rilasciate in una forma determinata per un'altra. Tuttavia ogni azionista può ricevere una certificazione sulle azioni nominative da lui detenute conformemente a quanto risulta nel libro soci.

Nel caso in cui i titoli, su carico della società o di un azionista vengano detenuti da una società di deposito, Registrar, Transfer, agente, trust, banca o società simile (d'ora innanzi "Società di Deposito"), l'efficacia nei confronti della società è determinata dal fatto che questi titoli e diritti ad essi connessi vengano trasferiti mediante la partecipazione della Società di Deposito.

Nel caso in cui la società decidesse di stampare e distribuire dei certificati azionari, gli stessi dovranno essere sottoscritte da due persone aventi diritto di firma. Almeno una di queste persone deve essere membro del consiglio di amministrazione. Firme fac-simili non sono permesse.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Le azioni della società, in caso di ammissione all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale saranno soggette al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, ovvero presso altro organismo di diritto estero eventualmente competente

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione italiani, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

## **8. Modalità d'esercizio**

La società riconosce unicamente un rappresentante per azione.

I diritti voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto.

Ogni azionista che alla data prevista dell'assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale e a tutte le relative delibere.

Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all'assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinata per l'iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell'assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell'assemblea generale.

## **II. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

### **9. Organi**

Gli organi della società sono:

- A. L'assemblea generale
- B. Il consiglio di amministrazione
- C. L'ufficio di revisione

### **A. ASSEMBLEA GENERALE**

### **10. Competenze**

L'organo supremo della società è l'assemblea generale, cui spettano i seguenti poteri inalienabili:

1. l'approvazione e la modifica dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei membri e del Presidente del consiglio di amministrazione, dei membri del comitato di remunerazione e dell'ufficio di revisione;
3. Nomina e revoca del rappresentante dei diritti di voto indipendente;

4. l'approvazione della relazione annuale, del conto di gruppo e del conto annuale come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5. il discarico agli amministratori;
6. le deliberazioni in materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal consiglio di amministrazione.
7. Autorizzazione delle remunerazioni del consiglio di amministrazione e degli organi direttivi conformemente all'art. 27a
8. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, oltre che nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di diritto svizzero, anche nelle ipotesi di cui al regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Al riguardo, si precisa che la richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sarà considerata approvata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera Assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

## **11. Convocazione**

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

All'assemblea generale vengono invitati i membri del consiglio di amministrazione.

Ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, si convocano assemblee generali straordinarie.

Il consiglio di amministrazione deve convocare assemblee generali straordinarie se uno o più azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono per iscritto indicandone lo scopo.

La convocazione dell'assemblea generale avviene tramite pubblicazione nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC), almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del consiglio di amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

In caso di ammissione della società all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, la società informerà gli azionisti sulle modalità di esercizio dei loro diritti in conformità ai Regolamento dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

## **12. Deposito della relazione sulla gestione**

Venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Di ciò sarà fatta menzione nella convocazione.

## **13. Trattande**

Fatta riserva per le disposizioni sull'assemblea totalitaria, nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di effettuare una verifica speciale. Non occorre invece comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

## **14. Organizzazione dell'assemblea**

L'assemblea generale è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del consiglio di amministrazione o da un presidente del giorno nominato dall'assemblea generale.

Il presidente nomina un verbalizzante e degli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti.

## **15. Verbale**

Il consiglio di amministrazione provvede alla tenuta del verbale, che è da firmare dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione.



## **16. Rappresentante indipendente**

Il rappresentante indipendente viene designato dall'assemblea generale per una durata fino al termine della seguente assemblea generale ordinaria.

È ammessa la rinomina.

Nel caso in cui il ruolo del rappresentante indipendente dovesse rimanere vacante, il consiglio di amministrazione ne nomina uno quale rimpiazzo per la prossima assemblea generale ordinaria.

## **17. Diritto di voto**

Ogni azione dà diritto a un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un rappresentante indipendente mediante delega scritta o elettronica, oppure da una terza persona, anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.

## **18. Deliberazioni**

L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto.

Se un'elezione non ha luogo in un primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza relativa. Il presidente non ha voto decisionale.

Le deliberazioni e le nomine avvengono apertamente, salvo che il presidente o delibera assembleare richieda che avvengano segretamente.

## **19. Maggioranza qualificata**

Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
3. la riduzione o la soppressione dei limiti della trasferibilità delle azioni nominative;

4. l'aumento autorizzato condizionale del capitale;
5. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni e la concessione di vantaggi speciali,
6. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
7. il trasferimento della sede;
8. la trasformazione di azioni nominative in azioni al portatore e viceversa;
9. lo scioglimento della società mediante liquidazione.

## **B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **20. Composizione e durata**

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero da tre a quindici membri. Gli amministratori sono eletti singolarmente per un periodo di un anno. La durata della carica, fatta riserva per le dimissioni e per la revoca, si estende fino alla prossima assemblea generale.

I nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che sostituiscono.

Gli amministratori sono rieleggibili in ogni tempo.

Con eccezione della nomina del presidente e dei membri del comitato di remunerazione, che devono essere tutti membri del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione si organizza autonomamente. Esso designa un segretario che non necessariamente deve essere membro del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il posto di presidente dovesse diventare vacante, il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un nuovo presidente per la rimanente durata della carica.

### **21. Competenze (in generale)**

Al consiglio di amministrazione compete la direzione suprema della società e il controllo della conduzione degli affari. Esso rappresenta la società verso l'esterno e si occupa di tutte le materie che non sono attribuite dalla legge, dallo statuto o da regolamento ad un altro organo della società.

### **22. Attribuzioni inalienabili**

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni inalienabili e irrevocabili:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario nonché l'allestimento del piano finanziario;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione del diritto di firma;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione e del rapporto sulle remunerazioni, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. la comunicazione al giudice in caso di sovraindebitamento;
8. deliberare su conferimenti ulteriori, relativi alle azioni non interamente liberate;
9. deliberazioni concernenti la constatazione di aumenti del capitale e delle conseguenti modifiche statutarie;
10. esame dei requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati nei casi in cui la legge prevede l'impiego di tali revisori.

### **23. Deleghe**

Il consiglio di amministrazione può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di essi a una o più persone, membri del consiglio di amministrazione o terzi, anche non azionisti. Il consiglio di amministrazione emana il regolamento d'organizzazione e regola i relativi rapporti contrattuali.

### **24. Deliberazioni**

Il regolamento di amministrazione emanato dal consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione della seduta, la capacità e il modo di deliberare del consiglio di amministrazione.

Il presidente ha voto preponderante.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione.

### **25. Rimborso spese**

I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese da loro sopportate nell'interesse della società.

## **C. COMITATO DI RETRIBUZIONE**

### **26. Durata della carica; Organizzazione**

I membri del comitato di retribuzione vengono designati singolarmente dall'assemblea generale e restano in carica fino al termine della seguente assemblea generale ordinaria. Membri del comitato di retribuzione, la cui carica è scaduta, sono immediatamente rieleggibili.

In caso di posti vacanti nel comitato di retribuzione, il consiglio di amministrazione nomina dei membri sostituti scelti tra i membri del consiglio di amministrazione, per la rimanente durata della carica.

Il consiglio di amministrazione nomina un presidente del comitato di retribuzione. Il consiglio di amministrazione definisce, nei limiti della legge e dello statuto, l'organizzazione del comitato di retribuzione mediante un regolamento.

### **27. Compiti del comitato di retribuzione**

Il comitato di retribuzione sostiene il consiglio di amministrazione per la fissazione, l'autorizzazione e/o controllo della strategia di retribuzione, delle direttive di remunerazione e per i criteri prestazionali della società come pure per la preparazione delle richieste all'assemblea generale relativa alle retribuzioni dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione. Esso può sottoporre al consiglio di amministrazione proposte e consigli su altre questioni connesse con le remunerazioni. Il comitato di retribuzione ha il compito e la facoltà di prendere decisioni, sottoporre proposte come previsto nel suo regolamento di organizzazione ed in eventuali altri regolamenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato di retribuzione altri compiti e competenze.

## **D. UFFICIO DI REVISIONE**

### **28. Nomina e durata**

- 28.1. L'assemblea generale nomina ogni anno una o più persone fisiche o giuridiche quale ufficio di revisione ai sensi dell'art. 727 ss. CO, con i diritti e i doveri stabiliti dalla legge.
- 28.2 L'assemblea generale può rinunciare alla nomina dei revisori, quando:
- a. la società non è soggetta alla revisione ordinaria (cfr. art. 727 CO);
  - b. tutti gli azionisti hanno votato a favore, e
  - c. l'effettivo della società non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media annua (cfr. art. 727a CO).
- 28.3 La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.
- 28.4 L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva.
- 28.5 L'ufficio di revisione è nominato per il periodo di un esercizio. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. E' ammessa la rielezione. L'assemblea generale può revocare l'ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.
- 28.6 L'ufficio di revisione deve attenersi alle disposizioni degli art. 727 e segg. del codice delle Obbligazioni.

### **III. Retribuzione del consiglio di amministrazione della direzione e norme ad essa connesse**

#### **28a Autorizzazione delle retribuzioni tramite l'assemblea generale**

L'assemblea generale autorizza annualmente le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'importo complessivo:

1. le retribuzioni del consiglio di amministrazione per il precedente anno d'esercizio;
2. le retribuzioni della direzione per il precedente anno d'esercizio.

Il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea generale per autorizzazione richieste aggiuntive o diverse in merito al medesimo periodo o altri periodi temporali.

Qualora l'assemblea generale non dovesse accettare una proposta del consiglio di amministrazione, quest'ultimo stabilisce il relativo importo totale o parziale alle seguenti condizioni:

1. Il consiglio di amministrazione tiene in considerazione:

- a. l'importo totale di remunerazioni proposto;
- b. la decisione dell'assemblea generale e, nella misura in cui noti al consiglio di amministrazione, i motivi essenziali che hanno condotto a respingere la proposta;
- c. i criteri di base di remunerazione della società; e

2. Il consiglio di amministrazione sottopone l'importo o gli importi così stabiliti alla medesima assemblea generale, o ad una seguente assemblea generale straordinaria o alla prossima assemblea ordinaria affinché vengano autorizzati.

La società o le imprese da lei controllate possono versare delle retribuzioni prima dell'autorizzazione dell'assemblea generale, con riserva di ottenere successivamente l'autorizzazione dall'assemblea generale seguente e di restituirla in caso di mancata autorizzazione.

### **28b Principi generali della retribuzione**

Le retribuzioni dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione comprendono solo elementi di remunerazioni fissi.

### **28c Mandati esterni alla società**

Nessuno membro del consiglio di amministrazione può assumere più di 10 ulteriori mandati in società quotate in borsa. Mandati in società diverse, ma che sono sottoposte ad controllo unitario o che appartengono al medesimo beneficiario economico, contano quale un mandato. Nessun membro della direzione generale può assumere 10 ulteriori mandati in società quotate e 10 ulteriori mandati in società non quotate. Ognuno di questi mandati necessita dell'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In nessun caso un membro del consiglio di amministrazione può assumere un compito esecutivo dirigenziale in un'altra società.

I seguenti mandati non cadono sotto tali limitazioni:

1. mandati in imprese controllate dalla società;
2. mandati che un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione generale assume per incarico della società o di una sua controllata. Nessun membro del consiglio di amministrazione o della direzione generale può assumere più di 10 di tali mandati; e
3. mandati in associazioni, organizzazioni di interesse pubblico, fondazioni, trust, e fondazioni per la previdenza del personale. Nessun membro del consiglio di amministrazione o della direzione generale può prendere più di 10 mandati di questo genere.

Quali mandati ai sensi di questo articolo valgono i mandati quale organo dirigenziale superiore (come consiglio di amministrazione, direzione o assistenza) di una entità giuridica che è tenuta all'iscrizione nel registro di commercio o in una forma analoga di registro straniero.

#### **28d I contratti relativi alle retribuzioni**

I mandati dei membri del consiglio di amministrazione sono limitati fino al termine della prossima assemblea generale ordinaria. Rimangono riservati le dimissioni anzitempo o le revoche.

I contratti di lavoro dei membri della direzione sono di principio illimitati nel tempo. Il termine di disdetta non deve superare i dodici mesi. Nel caso in cui i contratti di lavoro fossero eccezionalmente limitati nel tempo la durata massima non deve superare l'anno.

## **IV. CONTO ANNUALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

### **29. Conto annuale**

L'esercizio annuale comincia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

Il conto annuale, composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato, ed eventualmente il consolidato di gruppo viene allestito conformemente alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni, nonché ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.

### **30. Utili d'esercizio**

Fatta riserva per le disposizioni di legge concernenti la ripartizione degli utili, in particolare per gli art. 671 ss. CO, l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'assemblea generale.

## **V. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **31. Competenze e ripartizione del patrimonio residuo**

L'assemblea generale può in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione della società in base alle disposizioni della legge e dello statuto. La liquidazione ha luogo o cura del consiglio di amministrazione, a meno che l'assemblea generale non designi degli altri liquidatori.

La liquidazione della società avviene in base agli art. 742 ss. CO. I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi (compresi i beni immobili) anche a trattative private.

Una volta estinti i debiti, il patrimonio viene ripartito tra gli azionisti in base agli importi da loro pagati.



## **VI. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI**

### **32. Modalità**

Tutte le comunicazioni della società sono considerate validamente avvenute se pubblicate nel foglio ufficiale svizzero del commercio, a meno che la legge, le norme di borsa o di questo statuto prevedano comunicazioni individuali.

Statuto approvato durante l'assemblea generale del 17 marzo 2015.